

clesiae. *In perpetuum* concessit Clemens XII Decr. 11 Decemb. 1739 et 7 Januar. 1740.

4.^o Peragentibus 10 Dominicas ante festum S. Stanislai Kostkae si Ecclesiam, seu Oratorium, in quo festum celebratur visitaverint, et juxta Pontificis intentiones oraverint, Indulgentiam septem ann. et totidem quadragen. in singulis Dominicis. Item Novendialia celebrantibus ante festum; vel Recollectioni in honorem ejusdem Sancti ubi fit, intervenientibus; vel quocumque anni die unum *Pater* et *Ave* ante Iconem Sancti in quacumque Ecclesia seu Oratorio recitantibus, Indulgentiam centum dierum semel in die; iis vero qui per mensem continuum idem adimplerint Plenariam in una die ad libitum etiamsi diebus impeditis Ecclesiam non adiverint. *In perpetuum* concessit Pius VII variis Rescr. et tandem Leo XII Decret. 3 Mar. 1827.

5.^o *Plenaria* in omnibus Ecclesiis Societatis in festo Beatorum Martyrum Japonensium die 5 Februarii. Ad septennium renovavit Gregorius XVI fel. rec. die 11 Jul. 1831.

6.^o *Plenariam* Religiosis Societatis confessis et S. Communione refectis etc. die 7 Augusti Anniversaria Restitutionis Societatis Jesu. *In perpetuum* concessit Pius VII (N. B. Haec Indulgentia est moraliter certa; sed rescriptum non reperitur).

7.^o *Plenaria* visitantibus Ecclesias Societatis in die Titulari earumdarum. *In perpetuum* concessit Leo XII Brevi *Plura inter* 11 Julii 1826.

8.^o *Plenaria* occasione visitationis Dommorum vel Collegiorum a R. P. Praeposito Generali, seu Provinciali seu alio ad hoc deputato, si Religiosi Societatis finita Visitatione, confessi ac communionem refecti oraverint ad Pontificis intentiones et pro Societate et Domo respectiva. *In perpetuum* concessit Urbanus VIII et renovavit Gregorius XVI fel. rec. die 2 Aprilis 1832.

9.^o *Plenariam* pro Novitiis in eorum ingressu et quamprimum post Novitiatum emittunt voto Religiosa et in articulo mortis invocantibus Nomen Jesu, item celebrantibus primam Missam, omnibusque Religiosis eam audientibus, si confessi, et communionem refecti fuerint. Item visitantibus propriam Ecclesiam, et ibi orantibus omnes Indulgentias Stationum Urbis in diebus a Missali assignatis. Item vero quinque ann. et totidem quadrag. singulis diebus anni si quinquies *Pater* et *Ave* in propria Ecclesia (vel in alia si sint extra Claustra) recitaverint. Item sexaginta ann. et totidem quadrag. facientibus Orationem mentalem singulis diebus per dimidium horae, et sic per mensem perseverantibus atque ultima Dominica confessis. Item bis Plenariam iis, qui mittuntur in haereticos aut infideles ad Missiones, quando se itineri accingunt, et quando in destinatam Provinciam perveniunt. *In perpetuum* concessit Paulus V Const. *Romanus Pontifex* 23 Maii 1606.

10.^o *Plenariam* confessis etc. visitantibus Ecclesiam in qua expositum sit Sanctissimum Sacramentum in uno trium dierum ante Cineres, vel Hebdomadae Septuagesimae, aut Sexagesimae, vel sola feria V Sexagesimae. *In perpetuum* concessit Clemens XIII Decret. 23 Julii 1765.

11.^o Docentibus et discentibus Doctrinam Christianam confessis etc. Indulgentiam septem ann. et totidem quadrag. toties quoties et Plenariam in die Nativitatis D. N. J. C., Paschatis Resurrectionis et SS. Apostolorum Petri et Pauli iis, qui pio more frequentant. *In perpetuum* concessit Clemens XII Brevi 27 Junii 1735.

12.^o Universis fidelibus mentaliter orantibus quotidie per dimidium vel saltem quadrantem horae, Plenariam semel in mense: iis vero qui frequenter ejusdem mentalis Orationis methodum publice aut privatim docent, sive addiscunt, Indulgentiam ann. 7 et totidem quadrag. singulis vicibus, et Plenariam semel in mense. Eisdem tandem Indulgentias iis qui saltem per horae quadrantem Passionem D. N. J. C. devote recolunt, partiales quidem toties quoties, Plenariam tamen si praedictum exercitium per mensem continuum peregerint. *In perpetuum* concessit Benedictus XIV Bulla *Quemadmodum* 16 Decembris 1746 et Pius VI Rescript. 6 Febr. 1799. Festum BB. Martyrum Japonensium fit ab hoc anno 1833 sub rito dupl. 2 Class. ex Concess. Gregorii XVI fel. reg.

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI Indulgentias in praesenti Summario recensitas cum enunciatis conditionibus appositis, quarum plures a suis Predecessoris jam impertitas quatenus opus sit de novo concessit, proindeque Sac. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita idem Summarium uti authenticum recognitum et probatum, typis etiam imprimi ac publicari posse censuit. Praesenti perpetuis futuris temporibus valituro absque ulla Brevis expeditione. Datum Romae ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 17 Decembris 1838.

C. CARD. CASTRACANE PRAEF.
A. Canonicus Prinivalli Substit.

Summarium facultatum, Indulgentiarum et Privilegiorum, quae concessa sunt Congregationi Missionum Galliarum, revocatis quibuscumque concessionibus praecedentibus, exceptis iis quae in hoc Summario sunt confirmatae.

Pro Superiore Generali pro tempore

1.^o Benedicendi aut per se aut per Presbyteros Congregationi adscriptos et a se ipso designandos, Cruces, Crucifixos, S. Numismata et Coronas precatórias absque numero etiam cum applicatione Indulgentiarum Divae Birgittae nuncupat. et in articulo mortis tempore tantum Sacrarum Missionum vel Spiritualium Exercitiorum de licentia uniuscujusque Ordinarii per respectivas Dioeceses peragen.

2.^o Benedicendi cum subdelegatione ut supra Crucifixos cum applicatione Indulgentiarum Viae Crucis pro Infirmis, et legitime impeditis servatis de more servandis tempore tantum Sacrarum Missionum, vel spiritualium exercitiorum.

3.^o Recipiendi cum subdelegatione et tempore ut supra omnes utriusque sexus Christifideles in Sodalitates Sanctissimi Cordis Jesu, S. Scapularis, Sanctissimi Rosarii servatis de more servandis.

4.^o Impertiendi cum subdelegatione ut supra et quocumque tempore Benedictionem cum adnexa Plenaria Indulgentia in articulo mortis, servatis ritu et forma Constitutionis sa. me. Benedicti PP. XIV quae incipit *Pia Mater*.

Pro Superiori Generali et Presbyteris

5.^o Superiori Generali pro tempore Indultum Altaris privilegiati personalis pro quatuor feriis in qualibet hebdomada. Presbyteris vero Congregationis pro tribus feriis tantum.

6.^o Indulgentiam Plenariam bis in mense lucranda a Missionariis, diebus, quos ad arbitrium uniuscujusque eorum elegerit, modo confessus ac S. Eucharistia refectus fuerit, nec non per aliquod tempus juxta mentem Sanctitatis Suae oraverint.

7.^o Indulgentiam Plenariam cum iisdem conditionibus lucranda a Missionariis, quoties sacra peragent exercitia, quam tamen Indulgentiam semel tantum lucrabuntur in decursu eorundem sacrorum exercitiorum.

8.^o Indulgentiam Plenariam, item cum iisdem conditionibus lucranda ab iis Missionariis qui ad Missiones externas proficiscuntur scilicet paulo ante eorum discessum et paulo post eorum reditum.

9.^o Indulgentiam Plenariam semper cum iisdem conditionibus lucranda a Missionariis, iis scilicet diebus, quibus vel in Novitiatu, vel Congregationis ingressu post Novitiatum vota in Constitutionibus Congregationis praescripta emiserint.

10.^o Indulgentiam Plenariam cum supradictis conditionibus lucranda ab iis omnibus qui tempore Missionum et SS. Exercitiorum Confessionem inceperint, ea die qua Sacramentalem obtinuerint Absolutionem ac inde S. Communionem refecti fuerint.

11.^o Indulgentiam trecentorum dierum pro iis omnibus qui interfuerint solemnibus functionibus, ac caeremoniis quae tempore Missionum aut exercitiorum specialiter aguntur ad adjuvandum augendamque in Christifidelibus fidem ac pietatem.

12.^o Remanent in suo robore Litterae Apostolicae in forma Brevis sa. me. Pii PP. VII sub datum Romae 13 Novembris 1818 quoad facultatem Missionariis erigendi post Missiones vel eorum tempore Confraternitatem, seu Confraternitates sub titulo Associationis Providentiae cum Privilegiis et Indulgentiis, prout ex ipsis Litteris Apostolicis.

13.^o Remanet pariter in suo robore facultas concessa die 15 Novembris 1818 Superiori Missionum pro tempore cum potestate, quoad erectiones Stationum Viae Crucis in publicis Ecclesiis, de licentia Ordinarii et in locis, in quibus Religiosi Min. Observantes haud existant.

GREGORIUS PP. XVI.

Sommario d' Indulgenze che gode l' Ordine Serafico, approvato dalla Sacra Congregazione, ad istanza delle Religiose Francescane del Ven. Monastero di S. Silvestro in Capite.

1.^o Nostro Signore Papa Sisto V inerendo alla concessione fatta da Leone X concede anch' Egli, che i Religiosi dell' Ordine dei Minori, ed in conseguenza le Monache Clarisse, per communionem de' privilegi possano conseguire tutte l' Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici agli altri Ordini Regolari, ed essere partecipi di tutte l' orazioni, vigilie, digiuni, astinenze, discipline, sacrificii, che si fanno in tutto il mondo dai Religiosi d' Istituto Mendicante. *Communis*.

2.^o Onde è che i Frati e le Monache ed altri Religiosi ogni volta che visiteranno la propria Chiesa, ed ivi faranno orazione, e pregheranno Dio per l' esaltazione di S. Chiesa, per l' estirpazione dell' eresie, e per la pace e concordia tra' Principi Cristiani, guadagneranno tutte le orazioni di Roma, di Gerusalemme e di S. Giacomo di Galizia; e questo

in virtù della stessa Bolla di Paolo V, il quale rievocò molte Indulgenze concesse ai Regolari dai suoi Predecessori, e confermò questa.

3.º Aggiungete che Gregorio XV nel Breve del 10 Dicembre 1622 concede la medesima Indulgenza ai Fratelli e Sorelle della Compagnia del Cordone di S. Francesco, quando visiteranno la Chiesa de' Frati Minori e pregheranno come sopra.

4.º I Religiosi e Monache inferme o convalescenti nella stanza o infermeria, e ancora in letto non potendo comodamente fare altrimenti con dire cinque *Pater noster* e cinque *Ave Maria*, e pregare come sopra conseguiranno le stesse Indulgenze, che avrebbero acquistato visitando la propria Chiesa. (Così il *Ferraris*).

5.º Tanto concesse Innocenzo VIII ai Frati Minori e Predicatori, e agli altri Religiosi mendicanti, e per partecipazione a tutte le Monache e Cordigieri di S. Francesco, così dice Roderigo, il quale soggiunge, che questo privilegio fu rievocato da Paolo V, perchè Egli rievocò l'Indulgenza, ma non i privilegi per acquistare quelle che non sono rievocate; come quella dello stesso Pontefice di nuovo concessa nella Bolla, in cui rievocò tutte l'Indulgenze da' suoi Predecessori ai Regolari concesse.

6.º Lo stesso Paolo V di nuovo concesse e confermò la Stazione del Santissimo Sacramento all'Ordine de' Frati Minori, che qualsivoglia Religioso di esso Ordine reciterà avanti l'Altare del Santissimo Sacramento sei *Pater noster* sei *Ave Maria* e sei *Gloria Patri* guadagnerà tutte le Indulgenze delle Stazioni di Roma, di Gerusalemme, di S. Giacomo di Galizia e della Porziuncula.

7.º Questa Indulgenza di Stazione di nuovo concessa da Paolo V fu confermata e rinnovata da Urbano VIII, purchè però la Stazione si faccia avanti l'Altare del Santissimo Sacramento. Così dice Roderigo coll'attestato di Rodriguez ed altri.

8.º Questa Stazione d'Indulgenza con dire li sudetti *Pater noster* avanti l'Altare del Santissimo Sacramento si può conseguire più volte il giorno in quella maniera stessa che la conseguirebbe qualsivoglia Religioso, il quale personalmente visitasse le Chiese di Roma, Gerusalemme, Compostella e della Porziuncula, nel modo stesso che si acquistano l'altre Indulgenze perpetue, che non hanno limitazione ovvero determinazione di tempo, come l'affermano l'Angelico Dottor S. Tommaso, Corduba, Toledo, Rodriguez, ed altri citati dal P. Michelangelo Bogliasco, nel suo Compendio delle Indulgenze del Cordone stampato in Livorno 1620 pag. 109.

9.º Siccome i Religiosi stando ne' loro Conventi meritano più, che coll'andare per il mondo peregrinando per acquistare Indulgenze. S. Tommaso citato da Perino dice: *Religiosi existentes in suis monasteriis prome-*

rentur amplius quam discurrendo et peregrinando ad lucrandas Indulgentias.

10.º E siccome le sudd. Indulgenze si possono applicare alle anime del Purgatorio per modo di suffragio, si esortano tutti di acquistarle più volte il giorno per le dette anime, le quali non saranno ingrato a chi loro farà simile beneficio.

11.º Si esorta ancora ogni fedele cristiano a pigliare il Cordone del Nostro Serafico Padre S. Francesco con farsi aggregare alla Confraternita, così detta del Cordone, affinchè possano guadagnare questo gran tesoro d'Indulgenze, ed altri beni spirituali come si è detto di sopra.

*Indulgenze che sono ogni giorno nelle Chiese
dell'Ordine di S. Francesco, e nelle Chiese di tutti gli Ordini
Religiosi Mendicanti.*

12.º In tutti i giorni dell'anno chi visiterà una delle Chiese Francescane, o di qualsivoglia altro Ordine dei Frati Mendicanti guadagnerà per ogni volta dicendo tre *Pater*, *Ave*, e *Gloria* ad onore della Santissima Trinità l'Indulgenza concessa da molti Sommi Pontefici di trecento giorni e duecentosette quarantene. E in ogni Domenica e in ogni Sabato di tutti i mesi dell'anno si guadagnano per ogni volta centonovantotto anni ed altrettante quarantene d'Indulgenza, e nei Venerdì di tutto l'anno si guadagna ogni volta cento giorni d'Indulgenza; e si avverte che quando in ciascun giorno accadrà la festività, in cui siano altre Indulgenze, queste di sopra si guadagneranno ancora oltre di quelle. Così si ha in *Lucio Ferraris*.

*Indulgenze che sono nelle Chiese Francescane
e nelle Chiese di tutti gli Ordini Mendicanti nel tempo dell'Avvento.*

13.º In tutte le quattro Domeniche dell'Avvento chi visiterà alcuna Chiesa de' sudetti Religiosi conseguirà tutte quelle Indulgenze che sono in tutte le Domeniche dell'anno, come nel paragrafo precedente.

Indulgenze in dette Chiese nella Quaresima.

14.º Nel primo giorno di Quaresima sino al giorno di Pasqua, a chi visiterà come sopra, si concedono per ogni giorno da Giovanni XX due anni e due quarantene; e da Urbano III, Innocenzo III e Gregorio IX parimenti due anni e due quarantene. E Urbano IV duplicò dette Indulgenze, e aggiunse un'anno e una quarantena, e da Clemente IV si concedono cent'anni e cento quarantene. E Alessandro IV due anni e due quarantene. Similmente Nicolò III Innocenzo IV e Benedetto XI

concessero in tutto per ogni giorno della Quaresima cento ventidue anni e cinquecento sessantasei giorni d'Indulgenza, che sono in somma ogni giorno duecento cinquantadue anni e cento trentadue quarantene, e cinquecento settantasei giorni d'Indulgenza.

15.º Di più per ogni giorno di Lunedì, Mercoldi e Venerdì di tutta la Quaresima oltre le sopradette, si concedono per Benedetto XI ottant'otto anni e ottanta quarantene d'Indulgenza.

Indulgenze che sono in dette Chiese nella solennità di Pasqua.

16.º Ogni Pasqua di Risurrezione si concedono da Martino V anni cinquanta e diciotto quarantene d'Indulgenza oltre le sopradette. Da Leone IV cent'anni e altrettante quarantene, e da Nicolò IV sette anni e sette quarantene.

17.º E da' primi vesperi, cioè dal Sabato Santo sino al tramontare del Sole del giorno seguente di Pasqua, chi contrito, confessato, o con proposito di confessarsi, visiterà alcune delle Chiese di S. Francesco di Paola, o altra Chiesa dell'Ordine de' Mendicanti dicendo tre *Pater, Ave* e *Gloria* in onore della Santissima Trinità per Leone X guadagnerà Indulgenza Plenaria.

Indulgenze che sono nella festa dell'Ascensione del Signore nelle Chiese dei Religiosi Mendicanti.

18.º Nel giorno dell'Ascensione del Signore chiunque visiterà alcuna delle sopradette Chiese guadagnerà per Giovanni XXII due anni e due quarantene e per Clemente IV cento anni e cento quarantene d'Indulgenza.

Nelle feste di Pentecoste.

19.º Nelle feste di Pentecoste chi visiterà una delle sudette Chiese de' Religiosi Mendicanti per Martino V farà acquisto di quarant'anni e dodici quarantene d'Indulgenza. E per Leone IV sette anni ed altrettante quarantene. Per Urbano IV, Clemente III e Gregorio IX un'anno e una quarantena, e per Clemente IV cent'anni e cento quarantene di Indulgenza, e di più dai primi vesperi, cioè dal Sabato Santo di Pentecoste persino a tutto il giorno seguente, visitando alcuna di dette Chiese contrito, confessato o con proposito di confessarsi, dicendo tre *Pater noster* tre *Ave Maria* in onore della Santissima Trinità per Leone X si fa acquisto d'Indulgenza Plenaria.

Nella festa della Santissima Trinità.

20.º Nella festa della Santissima Trinità chi visiterà una delle sud. Chiese se gli concedono tutte quelle Indulgenze che sono in tutte le Domeniche ed in tutte le feste dell'anno, che sono in somma duecento diecinove anni e altrettante quarantene. Nella stessa festa quelli che contriti e confessati o con proposito di confessarsi dalli primi vesperi per tutto il giorno seguente visiteranno una delle Chiese sudette, guadagneranno per il medesimo Leone X Indulgenza Plenaria dicendo tre *Pater noster* e tre *Ave Maria*.

Nella solennità del Corpus Domini.

21.º Per Giovanni XX, Urbano III, Benedetto X, Gregorio IX nella festa del Santissimo Corpo di Cristo si concedono visitando alcuna delle sud. Chiese due anni e due quarantene d'Indulgenza per ciascun Pontefice, che sono otto anni e otto quarantene. Per Urbano IV un'anno e una quarantena, e per Clemente V cent'anni e cento quarantene. Per Alessandro IV un anno e una quarantena. Per Gregorio IX e Nicolò V cent'anni e cento quarantene d'Indulgenza. Così si legge nel Gioiello del Santissimo Rosario.

Nella Circoncisione del Signore.

22.º Chi visiterà una delle Chiese Francescane o di altri Religiosi Mendicanti il giorno della Circoncisione del Signore guadagnerà per Martino V cinquant'anni e cinquanta quarantene, e per Innocenzo III due anni e due quarantene, e per Clemente IV cent'anni, per Nicolò V duecent'anni e cinquantatre quarantene d'Indulgenza.

Nella festa dell'Epifania del Signore.

23.º Chi visiterà alcuna delle Chiese sopradette nel giorno dell'Epifania del Signore se li concedono per Innocenzo III due anni e due quarantene, e Urbano IV duplicò questa Indulgenza e ne concesse di più un anno e una quarantena. Clemente IV ne concesse cent'anni e cento quarantene; e Nicolò V duplicò questa Indulgenza. Innocenzo poi IV concesse cinquant'anni e altrettante quarantene d'Indulgenza.

Nel giorno della Purificazione della Madonna.

24.º Chi visiterà una delle Chiese dei suddetti Ordini Mendicanti il giorno della Purificazione della Madonna Santissima, così detta della

Candelora, se li concede oltre l'Indulgenze concesse nelle altre festività di Nostra Signora l'infrascritte Indulgenze. Per Martino V cinquant'anni e dodici quarantene. Per Clemente IV cent'anni e trenta quarantene. Per Onorio III quarant'anni e quaranta quarantene ed altrettante per Giovanni XXII. Item Sisto IV concesse trent'anni e trenta quarantene d'Indulgenza.

Nella festa della Santissima Annunziata.

25.º Nella festa della Santissima Annunziata chi visiterà etc. guadagnerà per Martino V cinquant'anni e dodici quarantene. Per Clemente IV dieci anni e quaranta giorni. Per Gregorio IX vent'anni e quaranta giorni. Per Bonifacio VIII nove anni e quaranta giorni. Per Nicolò IV cent'anni e cento ottanta giorni. Per Leone IV sette anni e settanta quarantene. Per Giovanni XXII si concedono quarant'anni e quaranta quarantene, e per Urbano V sett'anni e sette quarantane d'Indulgenza.

26.º Si avverte che le Monache claustrali possono acquistare nelle loro Chiese tutte l'Indulgenze concesse ai Religiosi Mendicanti e a tutti i secolari.

Indulgenze nel giorno in cui si fa la festa del Titolo nelle Chiese Francescane e di altre Mendicanti

27.º Nella festa del Santo o Santa in nome del quale o della quale è edificata qualsivoglia Chiesa degli Ordini suddetti visitandole si conseguono per Leone IV sette anni e sette quarantene. E Urbano IV duplicò quest'Indulgenza. Clemente IV cento giorni, e per Onorio IV quaranta anni e quaranta quarantene. Benedetto X duplicò questa Indulgenza. Nicolò V a dette Indulgenze aggiunse sette anni e sette quarantene. Sisto IV aggiunse sette anni e trenta quarantene.

Indulgenze in tutte le feste dei Santi Francescani e di altri Santi de' Regolari Mendicanti.

28.º In qualsivoglia festa di ciascun Santo o Santa dell'Ordine dei Minori, di S. Domenico, di S. Agostino etc. visitando alcuna delle loro Chiese per Innocenzo IV quarant'anni, per Clemente IV quarantasei anni, per Nicolò III quarant'anni, per Nicolò IV altri quarant'anni, altrettante per Urbano V, per Sisto IV cinquant'anni e cinquanta quarantene d'Indulgenza.

Indulgenze che ricorrono nelle feste de' Santi dell'Ordine Serafico nel decorso dell'anno.

Nel mese di Gennaio.

29.º Il dì 16 di detto mese per la festa dei SS. Martiri Bernardo, Pietro etc. Protomartiri dell'Ordine Indulgenza Plenaria perpetua concessa da Benedetto XIV Breve, *Sanctissimus* 18 Ottobre 1745.

Il dì 30 S. Giacinta Indulgenza Plenaria perpetua concessa da Pio VII Breve, *Ad augendam* 17 Novembre 1807.

Il dì 31 La B. Ludovica Indulgenza Plenaria sino al 1848.

Nel mese di Febbraio.

Il dì 6 di detto mese per la festa dei SS. Martiri Pietro Battista etc. Indulgenza Plenaria perpetua concessa da Clemente XII Breve, *Injunctae nobis* 13 Luglio 1739.

Il dì 22 S. Margherita di Cortona Indulgenza Plenaria perpetua concessa da Benedetto XIII Breve, *Redemptoris* 26 Luglio 1728.

Nel mese di Marzo.

Il dì 5 di detto mese S. Giovanni Giuseppe della Croce Indulgenza Plenaria concessa da Gregorio XVI Breve, *Inclitum S. Francisci Ordinem* 21 Febbraro 1841.

Il dì 6 S. Coleta Indulgenza Plenaria pro vivis et defunctis perpetua concessa da Pio VII Breve, *Ad augendam* 13 Luglio 1807.

Il dì 9 S. Caterina di Bologna Indulgenza Plenaria perpetua, concessa da Clemente XI Breve, *Redemptoris* 21 Marzo 1714.

Nel mese di Aprile.

Il dì 3 S. Benedetto a S. Fratello, Indulgenza Plenaria perpetua concessa da Pio VII Breve, *Ad augendam* 17 Novembre 1807.

Il dì 16 nella festa di S. Raffaele Arcangelo Indulgenza Plenaria per tutti i Religiosi e Monache, i quali confessati e comunicati rinnoveranno la loro professione, concessa da Clemente XII Breve, *Cum sicut dilectus Filius* 30 Marzo 1736.

Nel mese di Maggio.

Il dì 13 S. Pietro Regalato Indulgenza Plenaria concessa da Benedetto XIV Breve, *Redemptoris* 23 Aprile 1748.

Il dì 17 S. Pasquale Indulgenza Plenaria concessa da Alessandro VII *Redemptoris* 9 Settembre 1690.

Il dì 20 S. Bernardino da Siena Indulgenza Plenaria concessa da Sisto V Breve, *Cum primaeva* 28 Settembre 1585.

Nel mese di Giugno.

Il dì 13 S. Antonio di Padova Indulgenza Plenaria perpetua concessa da Sisto V Breve, *Cum primaeva* 28 Settembre 1585.